



**CISL**  
**SCUOLA**

**CONFERIMENTO  
SUPPLENZE 20/21  
G.a.E. – G.P.S. – G.I.**

## PREMESSA

Le nuove Graduatorie Provinciali per le Supplenze sono state introdotte dal Decreto-Legge 126/2019 convertito nella Legge 159/2016 e dal successivo Decreto-Legge 22/2020 convertito nella Legge 41/2020. Le GPS avranno validità per gli anni 2020/21 e 2021/22.

Ai fini del **conferimento delle supplenze** sono quindi previste le seguenti graduatorie:

- a **livello provinciale** (di competenza dell'Ufficio Territoriale o delle scuole polo):
  - GaE;
  - **GPS I fascia**
  - **GPS II fascia**
  
- A **livello di istituzione scolastica** (di competenza del Dirigente Scolastico):
  - I fascia di istituto
  - II fascia di istituto
  - III fascia di istituto



## TIPOLOGIA DELLE SUPPLENZE

Le supplenze possono essere:

- **annuali**: su posti/cattedre vacanti e disponibili entro il 31 dicembre; durata supplenza fino al 31 agosto
- temporanee **sino al termine delle attività didattiche** su posti/cattedre non vacanti ma di fatto disponibili resisi tali entro la data del 31 dicembre e su spezzoni che non concorrono a costituire cattedre o posti orario; durata supplenza fino al 30 giugno
- **temporanee** per assenze brevi e comunque non oltre il termine delle lezioni.

## UTILIZZO DELLE GRADUATORIE

Per la copertura delle supplenze annuali e di quelle fino al termine delle attività didattiche vengono utilizzate nell'ordine:

- GaE
- GPS I fascia
- GPS II fascia



Infine, in caso di ulteriore mancanza di aspiranti, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione attraverso lo scorrimento incrociato delle GaE e in subordine delle GPS del grado relativo, sulla base del miglior punteggio.

#### **Accettazione e rinuncia della proposta**

L'accettazione della proposta di assunzione rende le **operazioni non soggette a rifacimento**. Le eventuali disponibilità sopraggiunte, anche per effetto di rinunce, saranno oggetto di ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze nei riguardi degli aspiranti che non sono stati destinatari, in precedenza, di proposte di assunzione.

Il docente che rinuncia ad una proposta di assunzione non ha più titolo a ulteriori proposte, anche per sopraggiunte disponibilità, per la medesima graduatoria per lo stesso anno scolastico.

Esclusivamente **durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni e PRIMA della stipula del contratto** è ammessa la rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche per l'accettazione di una supplenza annuale per il medesimo o diverso insegnamento.

La rinuncia da GAE impedisce ulteriori nomine da GAE per il medesimo insegnamento.

La rinuncia da GPS impedisce ulteriori nomine da GPS per il medesimo insegnamento.

Resta la possibilità di accettare nomine da Graduatoria di Istituto.

#### **Applicazione delle quote di riserva**

E'prevista la riserva di posti destinati nei confronti del personale beneficiario delle disposizioni di cui alla legge 68/1999 per le nomine effettuate da GAE e GPS.

#### **Completamento orario**

Il docente cui viene conferita una supplenza ad orario non intero per assenza di posti interi, conserva titolo al completamento dell'orario di insegnamento in relazione alle posizioni occupate nelle varie graduatorie. Tale completamento può essere attuato anche mediante il frazionamento orario delle disponibilità facendo salvo, in ogni caso, l'unicità dell'insegnamento e delle attività di sostegno.



### **COPERTURA DELLE DISPONIBILITA' DA PARTE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI**

Solo **nella scuola secondaria**, il Dirigente può attribuire, come **ore aggiuntive** e fino ad un orario complessivo massimo di 24 ore settimanali, **con il consenso degli interessati**, le ore di insegnamento pari od inferiori a sei settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, ai

docenti dell'organico dell'autonomia, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione o, in subordine, del titolo di studio valido per l'insegnamento della disciplina.

Il Dirigente scolastico provvede al conferimento delle supplenze brevi e saltuarie **esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza** delle esigenze di servizio.

I posti di potenziamento non possono essere oggetto di supplenza a eccezione delle ore di insegnamento curricolare assegnate al docente nell'ambito dell'orario di servizio.

Nel caso di **cattedra strutturata su più istituzioni scolastiche**, ciascuna scuola procederà autonomamente nel conferimento della supplenza per le ore di rispettiva competenza.

### **Conferimento supplenze**

Ai fini del **conferimento delle supplenze**, le istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie, procedono alla convocazione dei soli aspiranti che siano nelle condizioni di accettare le supplenze, e cioè:

- aspiranti totalmente inoccupati;
- aspiranti occupati, che mantengono titolo al completamento dell'orario di insegnamento ai sensi dell'art.12, comma 10 dell'O.M.60/2020.

L'utilizzo della procedura informatica è disposto per tutte le tipologie di supplenza; **nel caso di supplenze pari o superiori a 30 giorni**, la proposta di assunzione deve essere trasmessa almeno 24 ore prima del termine stabilito per la risposta da parte dell'aspirante. Una volta scaduto il termine, il Dirigente scolastico, acquisite le disponibilità da parte degli aspiranti, individua il destinatario della supplenza medesima, assegnando un termine massimo di 24 ore per la presa di servizio effettiva, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.

La **richiesta di disponibilità** alla supplenza deve contenere:

- i dati essenziali della supplenza (data di inizio, durata, orario settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno);
- il giorno e l'ora entro cui deve, tassativamente, pervenire la risposta;
- le indicazioni di tutti gli idonei contatti della scuola.

Nel caso in cui la scuola utilizzi la **forma di comunicazione multipla** diretta a più interessati, oltre ai precedenti, dovranno essere indicati:

- l'ordine di graduatoria dei convocati;
- la data in cui sarà assegnata la supplenza, in modo che coloro che hanno fornito disponibilità e non sono risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi liberi da ogni vincolo di accettazione.



La scuola avrà cura di conservare la stampa della visualizzazione della graduatoria consultata effettuata nel medesimo giorno; tale stampa va conservata nel fascicolo della supplenza.

All'atto della accettazione della supplenza le scuole comunicano i dati relativi alla supplenza stessa al fine di assumere a sistema e rendere disponibili alle altre scuole le situazioni aggiornate. Sarà parimenti compito della scuola comunicare a sistema le eventuali rinunce, mancate prese di servizio e gli abbandoni, anche se riferiti a supplenze conferite a livello provinciale.

### **Proroga/Conferma delle supplenze**

Al fine di garantire la continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne segua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza viene **prorogata** in capo allo stesso docente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

Nel caso in cui al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla **conferma** del supplente in servizio; in questo caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno effettivo dopo la ripresa delle lezioni.

Continua a trovare applicazione **l'art.40 del CCNL scuola 2006/2009** secondo il quale, qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza.

### **Procedura di conferimento per le supplenze di lingua inglese – scuola primaria**

Tali supplenze sono conferite, secondo l'ordine di posizione occupato dagli aspiranti nella relativa graduatoria:

- che nei concorsi per titoli ed esami sono inclusi nella GM e hanno superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza della lingua inglese;
- che hanno superato la medesima prova nelle sessioni riservate di esami per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento nella scuola primaria;
- che sono forniti del titolo di laurea in SFP;
- che sono in possesso della laurea che consente l'insegnamento di A-24 o A-25 (inglese) ovvero della laurea triennale in L-11 o L-12 purché il piano di studi abbia ricompreso 24 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 01 ovvero L-LIN 02 e 36 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 11 ovvero L-LIN 12
- che sono inclusi nelle graduatorie dei concorsi ordinari per titoli ed esami per la scuola primaria banditi ne. 2012 e nel 2016;



- che sono inclusi nelle graduatorie del concorso straordinario 2018 ed hanno conseguito l' idoneità all' insegnamento della lingua straniera.

### **Procedura di conferimento per le supplenze di sostegno**

Per il conferimento delle supplenze, si procede secondo il seguente ordine:

- aspiranti con titolo di specializzazione presenti negli elenchi **della prima fascia ovvero negli elenchi aggiuntivi**;
- aspiranti presenti nella **II fascia delle graduatorie di istituto** per il sostegno;
- aspiranti collocati nella **III fascia di istituto per il sostegno**;
- aspiranti collocati negli elenchi aggiuntivi di prima fascia e nelle specifiche graduatorie di istituto di II e III fascia per il sostegno **delle scuole viciniori** e della intera provincia;
- **aspiranti senza titolo** collocati nelle graduatorie di istituto di I, II e III fascia incrociate, nell'ordine di fascia e secondo il miglior punteggio.

Nei casi di esaurimento delle graduatorie di istituto il Dirigente scolastico provvederà al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie delle scuole viciniori.

### **Completamento di orario**

Anche nel caso di supplenze conferite da graduatorie di istituto l' aspirante cui venga conferita una supplenza su orario non intero per assenza di posti interi conserva titolo a conseguire il completamento, esclusivamente in una sola provincia, anche mediante frazionamento orario delle disponibilità, facendo salvo l'unicità dell' insegnamento e le attività di sostegno. Tale completamento di orario può essere realizzato anche con più rapporti di lavoro da svolgere contemporaneamente esclusivamente per insegnamenti relativi allo stesso grado. I docenti della scuola secondaria possono realizzare il completamento con supplenze sia nel I che nel II grado. Il completamento orario può essere conseguito nel rispetto del limite massimo di 3 scuole e due comuni, tenendo altresì presente il criterio della facile raggiungibilità.

Di conseguenza, le varie tipologie di prestazioni di lavoro previste per la scuola possono essere prestate nel corso dello stesso anno scolastico, purché non contemporaneamente.



## SANZIONI

Con riferimento alle **GaE e alle GPS:**

- la **rinuncia** ad una proposta o l'assenza alla convocazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base rispettivamente delle GaE e delle GPS per il medesimo insegnamento per tutto l'anno scolastico;
- la **mancata presa di servizio**, dopo l'accettazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sia dalle GaE che dalle GPS, nonché dalle Graduatorie di Istituto, per il medesimo insegnamento per tutto l'anno scolastico;
- **l'abbandono del servizio** comporta la perdita della possibilità di conseguire, nell'anno scolastico, supplenze sia sulla base delle GaE e delle GPS che delle Graduatorie di istituto per tutte le graduatorie di tutti i posti e classi di concorso in cui l'aspirante è inserito.

Con riferimento alle **Graduatorie di istituto:**

- la **rinuncia ad una proposta** o alla sua **proroga o conferma** comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, **la collocazione in coda alla terza fascia di istituto del medesimo insegnamento**. N.B.: la mancata risposta, nei termini previsti, ad una proposta di contratto equivale a rinuncia esplicita;
- la **mancata presa di servizio**, dopo l'accettazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, nell'anno scolastico, per il medesimo insegnamento in tutte le istituzioni scolastiche in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;
- **l'abbandono del servizio** comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sia sulla base delle GaE e delle GPS che delle Graduatorie di istituto, nell'anno scolastico, per tutte le graduatorie di tutti i posti e classi di concorso in cui l'aspirante è inserito.

**N.B.:**

Il docente che sia in servizio per una supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne una annuale ovvero sino al termine delle attività didattiche da qualunque graduatoria .

